



**COMUNE DI
GINOSA**
PROVINCIA DI TARANTO

**Infrastrutture verdi
VALORIZZAZIONE DELLA
GRAVINA DEL CASALE**

POR PUGLIA 2014-20 - Asse VI - Azione 6.6 - Sub-Azione 6.6.a "Interventi per la tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale per Realizzazione di progetti di infrastrutture verdi"

PROGETTO DEFINITIVO

COD. PRATICA	SCALA	DESCRIZIONE ELABORATO	ELABORATO
2019-0113-FP2		STUDIO DI IMPATTO E FATTIBILITA' AMBIENTALE	FA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Giovanni Zigrino			
PROGETTAZIONE finepro s.r.l.			

REV.	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	08.11.2019			arch. Michele Sgobba



INDICE

1) PREMESSA.....	2
2) VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL’INTERVENTO CON IL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (PPTR).....	3
2.1) Analisi e localizzazione del contesto nell’ambito paesaggistico di riferimento (elaborato 5 del PPTR)	3
2.2) Analisi del sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti (elaborato 6 del PPTR)	4
3) RAPPORTI DELL’INTERVENTO CON I SITI DI INTERESSE NATURALISTICO DI IMPORTANZA COMUNITARIA E CON LE AREE NATURALI PROTETTE NELLA PIANIFICAZIONE NAZIONALE E REGIONALE.....	12
4) VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL’INTERVENTO CON IL REGIME VINCOLISTICO VIGENTE.....	14
5) RAPPORTI DELL’INTERVENTO CON IL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DELLA REGIONE BASILICATA	14
6) RAPPORTO DELL’INTERVENTO CON LE NORME SULLA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE	16
7) VERIFICA E COMPATIBILITÀ DELL’INTERVENTO	17



1) PREMESSA

Il presente studio di fattibilità ambientale approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto definitivo. Esso analizza e determina le misure atte a ridurre o compensare gli effetti dell'intervento sull'ambiente e sulla salute e a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall'intervento e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate. Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale.

Il presente progetto riguarda la valorizzazione e tutela paesaggistica della Gravina del Casale nel comune di Ginosa attraverso la realizzazione di alcune infrastrutture verdi: il rimboschimento di Parco Alfieri, l'adeguamento degli accessi tra centro storico e Gravina e il recupero di un antico percorso rupestre all'interno del Rione del Casale.

La situazione attuale delle aree interessate dall'intervento presenta un quadro generale di abbandono e degrado, dovuto al progressivo spopolamento dei luoghi in seguito all'inondazione che ha interessato la Gravina nel 2013. Inoltre, l'area è caratterizzata da un elevato rischio idrogeologico. Per tale motivo sono stati necessari nel tempo interventi di consolidamento sia dell'alveo che del pendio di Parco Alfieri, attraverso l'inserimento di gabbionate in pietrame.

Il progetto si propone, attraverso interventi puntuali, di dare nuova vita a questi luoghi, tutelando il paesaggio, migliorandone la qualità ambientale e valorizzando il territorio da un punto di vista ambientale ed eco-turistica.



Stralcio di ortofotocon individuazione dell'area oggetto di intervento



2) VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON IL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (PPTR)

Per quanto attiene al rapporto tra l'intervento e gli strumenti di pianificazione territoriale, va evidenziato che la Giunta Regionale della Regione Puglia ha approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015 il Piano Paesaggistico Territoriale Tematico (PPTR). Il PPTR era stato adottato con delibera di G.R. n° 1435 del 2 agosto 2013, pubblicata sul BURP n. 108 del 06.08.2013 e modificato dalla D.G.R. n. 2022 del 29/10/2013. Il PPTR è stato successivamente aggiornato e rettificato con le seguenti Delibere di Giunta Regionale: DGR n. 240 del 8 marzo 2016 (BURP n. 32 del 22.03.2016), DGR n. 1162 del 26 luglio 2016 (BURP n. 94 suppl. del 11.08.2016), DGR n. 496 del 7 aprile 2017 (BURP n. 48 del 21.04.2017), DGR n. 2292 del 21 dicembre 2017 (BURP n. 19 del 05.02.2018), DGR n. 2439 del 21 dicembre 2018 (BURP n. 19 del 18.02.2018).

Il PPTR è piano paesaggistico ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.L. 42/2004), con specifiche funzioni di piano territoriale ai sensi dell'art. 1 della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica". Esso è rivolto a tutti i soggetti, pubblici e privati, e, in particolare, agli enti competenti in materia di programmazione, pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio.

2.1) Analisi e localizzazione del contesto nell'ambito paesaggistico di riferimento (elaborato 5 del PPTR)

Il PPTR suddivide il territorio in 11 ambiti paesaggistici descrivendoli in altrettante schede riportate negli elaborati 5 del PPTR. In particolare il territorio è così suddiviso in ambiti paesaggistici e ciascun ambito paesaggistico contiene al suo interno differenti figure territoriali paesaggistiche:

1. "GARGANO" con le figure territoriali paesaggistiche del "sistema ad anfiteatro dei laghi costieri di Lesina e Varano", "la costa del Gargano", "la Foresta Umbra", "l'altopiano carsico", "l'altopiano di Manfredonia";
2. "MONTI DAUNI" con le figure territoriali paesaggistiche de "la bassa valle del Fortore e il sistema dunale", "la media valle del Fortore e la diga di Occhio", "il Subappennino settentrionale", "il Subappennino meridionale";
3. "TAVOLIERE" con le figure territoriali paesaggistiche de "la piana foggiana della riforma", "il mosaico di San Severo", "il mosaico di Cerignola", "le saline di Margherita di Savoia", "Lucera e le serre del Subappennino", "le Manare di Ascoli Satriano";
4. "OFANTO" con le figure territoriali paesaggistiche de "la bassa valle dell'Ofanto", "la media valle dell'Ofanto", "la valle del torrente Locone";
5. "PUGLIA CENTRALE" con le figure territoriali paesaggistiche de "la piana olivicola del nord barese", "la conca di Bari e il sistema radiale delle lame", "il sud-est barese ed il paesaggio del frutteto";
6. "ALTA MURGIA" con le figure territoriali paesaggistiche de "l'altopiano murgiano", "la Fossa Bradanica", "la sella di Gioia";
7. "MURGIA DEI TRULLI" con le figure territoriali paesaggistiche de "la Valle d'Itria", "la piana degli ulivi secolari", "i boschi di Fragno della Murgia Bassa";



8. "ARCO IONICO TARANTINO" con le figure territoriali paesaggistiche de "l'anfiteatro e la piana tarantina", "il paesaggio delle gravine ioniche";
9. "LA CAMPAGNA IRRIGUA DELLA PIANA BRINDISINA"
10. "TAVOLIERE SALENTINO" con le figure territoriali paesaggistiche de "la campagna leccese del ristretto e del sistema di ville suburbane", "il paesaggio del vigneto d'eccellenza", "il paesaggio costiero profondo da San Cataldo agli Alimini", "la campagna a mosaico del salento centrale", "Nardò e le ville storiche delle cenate", "il paesaggio dunale costiero ionico", "la murgia salentina";
11. "SALENTO DELLE SERRE" con le figure territoriali paesaggistiche de "le serre ioniche", "la costa alta da Otranto a Santa Maria di Leuca", "la campagna olivetata delle pietre del salento sud orientale", "il bosco del belvedere".

L'area di interesse del progetto ricade nell'ambito paesaggistico dell'**Arco Ionico Tarantino** e nella figura territoriale paesaggistica del **Paesaggio delle Gravine**.

Gli interventi e le attività oggetto di programmi o piani, generali o di settore, finalizzati a recepire e attuare il PPTR, devono essere coerenti con il quadro degli obiettivi generali e specifici di cui all'Elaborato 4.1 nonché degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale di cui all'Elaborato 5 – Sezione C2 (art. 36-37 delle NTA del PPTR).

2.2) Analisi del sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti (elaborato 6 del PPTR)

Il **Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR)** ha condotto, ai sensi dell'articolo 143 co.1 lett. b) e c) del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) la ricognizione sistematica delle aree sottoposte a tutela paesaggistica, nonché l'individuazione, ai sensi dell'art. 143 co.1 lett. e) del Codice, di ulteriori contesti che il Piano intende sottoporre a tutela paesaggistica. Le aree sottoposte a tutele dal PPTR si dividono pertanto in **beni paesaggistici**, ai sensi dell'art.134 del Codice, e **ulteriori contesti paesaggistici** ai sensi dell'art. 143 co.1 lett. e) del Codice. I beni paesaggistici si dividono ulteriormente in due categorie di beni: Gli **immobili ed aree di notevole interesse pubblico** (ex art. 136 del Codice), ovvero quelle aree per le quali è stato emanato un provvedimento di dichiarazione del notevole interesse pubblico e le **aree tutelate per legge** (ex art. 142 del Codice).



LA STRUTTURA IDRO-GEOMORFOLOGICA (ELAB. 6.1)




Stralcio "Struttura idrogeomorfologica-Componenti geomorfologiche", fonte sit.puglia.it

Riguardo alla **Struttura idrogeomorfologica** (CAPO II delle N.T.A. del PPTR.), l'area oggetto di intervento risulta:

6.1.1 Componenti geomorfologiche

- **Interessata da lame e gravine;**
- Non interessata da doline;
- Non interessata da geositi;
- Non interessata da inghiottitoi;
- Non interessata da cordoni dunari;
- Non interessata da grotte;
- **Interessata da versanti.**



Stralcio "Struttura idrogeomorfologica-Componenti idrologiche", fonte sit.puglia.it

6.1.2 Componenti idrologiche

- Non interessata da territori costieri;
- Non interessata da territori contermini ai laghi;
- **Interessata da fiumi e torrenti e acque pubbliche;**
- Non interessata da sorgenti;
- Non interessata da reticolo idrografico di connessione alla R.E.R.;
- **Interessata da vincolo idrogeologico.**

Il PPTR prevede una serie di prescrizioni per le componenti idro-geomorfologiche, in particolare nelle N.T.A.:

- l'art. 43 (Indirizzi per le componenti idrologiche) promuove progetti di sottrazione dei detrattori di qualità paesaggistica, interventi di bonifica ambientale e riqualificazione dei paesaggi degradati, al fine di rinaturalizzare i paesaggi fluviali del carsismo;
- l'art. 46 (Prescrizioni per "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche") definisce interventi **ammissibili**, invece, la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio, e la



ricostituzione della continuità ecologica del corso d'acqua attraverso opere di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati;

- l'art. 53 (Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i "Versanti") promuove la manutenzione il ripristino dei muretti a secco esistenti limitatamente alle parti in cattivo stato di conservazione
- l'art. 54 (Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le "Lame e gravine") incoraggia progetti strettamente legati alla tutela della gravina e delle componenti ecologiche e storico-culturali che la caratterizzano, alla realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" e la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

Le componenti idro-geomorfologiche sono le uniche che ricadono nell'ambito di Parco Alfieri.

LA STRUTTURA AMBIENTALE-ECOSISTEMICA (ELAB. 6.2)



Stralcio "Struttura ecosistemica e ambientale-Componenti botanico-vegetazionali", fonte sit.puglia.it

Riguardo alla **struttura ecosistemica e ambientale** (CAPO III delle N.T.A. del PPTR.), l'area oggetto di intervento risulta:

6.2.1 Componenti botanico-vegetazionali

- Non interessata da boschi;



- Non interessata da zone umide Ramsar;
- Non interessata da aree umide;
- **L'area è interessata in minima parte da aree di rispetto boschi**, nell'area relativa all'accesso in Gravina da Via Noci;
- Non interessata da prati e pascoli naturali;
- Non interessata da formazioni arbustive in evoluzione naturale.



*Stralcio "Struttura ecosistemica e ambientale-Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici",
fonte sit.puglia.it*


6.2.2 Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- Non interessata da aree e riserve naturali marine;
- Non interessata da parchi nazionali e riserve naturali statali;
- **Interessata da parchi e riserve naturali regionali;**
- **Interessata da siti di rilevanza naturalistica ZPS;**
- **Interessata da siti di rilevanza naturalistica SIC;**
- Non interessata da siti di rilevanza naturalistica SIC MARE;
- **Interessata da aree di rispetto di parchi e riserve regionali.**



Gli articoli 71-72-73 delle N.T.A. definiscono gli interventi dichiarati non ammissibili in queste aree. In particolare, vieta l'eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.

LA STRUTTURA INSEDIATIVA E STORICO CULTURALE (ELAB. 6.3)



Stralcio "Struttura antropica e storico culturale-Componenti culturali e insediative", fonte sit.puglia.it

Riguardo alla **struttura antropica e storico-culturale**(CAPO IV delle N.T.A. del PPTR.), l'area oggetto di intervento risulta:

6.3.1 Componenti culturali e insediative

- **Interessata da immobili e aree di notevole interesse pubblico;**
- Non interessata da zone gravate da usi civici;
- Non interessata da zone di interesse archeologico;
- Non interessata da testimonianza stratificazione insediativa: a) siti interessati da beni storico-culturali;
- Non interessata da testimonianza stratificazione insediativa: b) aree appartenenti alla rete dei tratturi;



- Non interessata da aree di rispetto delle componenti culturali insediative: rete tratturi;
- Non interessata da aree di rispetto delle componenti culturali insediative: siti storico culturali;
- Non interessata da aree di rispetto delle componenti culturali insediative: zone di interesse archeologico;
- Non Interessata da paesaggi rurali;
- **Interessata in piccole porzioni da Città Consolidata**, ossia in quella parte dei centri urbani che va dal nucleo di fondazione fino alle urbanizzazioni compatte realizzate nella prima metà del novecento, come individuati nella tavola della sezione 6.3.1. del PPTR. Per la Città consolidata non ci sono misure prescrittive o misure di salvaguardia e utilizzazione, quindi non sono soggette ad alcun regime autorizzatorio di carattere paesaggistico, tranne che per il caso in cui il centro urbano sia specificamente vincolato con dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 e 157 del Codice 42/2004. È il caso di parte dell'accesso in Vico Merlo, il cui ripristino rispetta le indicazioni del PPTR nell'ottica di riqualificazione dell'accessibilità verso la città consolidata.



Stralcio "Struttura antropica e storico culturale-Componenti dei Valori Percettivi", fonte sit.puglia.it

6.3.2 Componenti dei valori percettivi



COMUNE DI GINOSA | VALORIZZAZIONE DELLA GRAVINA DEL CASALE

POR Puglia 2014-2020, Asse VI, Az. 6.6, Sub. Az. 6.6a "Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale" per "Realizzazione di progetti di infrastrutture verdi"

- Non interessata da strade a valenza paesaggistica; consistono nei tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e natabili dai quali è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica, che costeggiano o attraversano elementi morfologici caratteristici (serre, costoni, lame, canali, coste di falesie o dune ecc.) e dai quali è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico.
- Non interessata da strade panoramiche;
- Non interessata da luoghi panoramici;
- Non interessata da coni visuali.



3) RAPPORTI DELL'INTERVENTO CON I SITI DI INTERESSE NATURALISTICO DI IMPORTANZA COMUNITARIA E CON LE AREE NATURALI PROTETTE NELLA PIANIFICAZIONE NAZIONALE E REGIONALE

Uno dei primi atti di cooperazione internazionale in tema di tutela ambientale è certamente rappresentato dalla "Convenzione sulle zone umide d'importanza internazionale, specialmente come Habitat d'uccelli acquatici" sottoscritta nel 1971 a Ramsar (Iran) e ratificata dall'Italia con il D.P.R. n. 448 del 13/3/1976.

Successivamente è intervenuta la direttiva n. 92/43/CEE denominata "Habitat" inerente la conservazione degli Habitat naturali e seminaturali; tale nuova direttiva prevede l'istituzione di un sistema europeo di aree protette, denominato Natura 2000, in un quadro complessivo di protezione degli Habitat e delle specie minacciate nell'Unione Europea.

La direttiva "Habitat" ha l'obiettivo di contribuire a salvaguardare, (tenendo conto delle esigenze economiche, culturali e sociali locali), la biodiversità mediante la conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio comunitario.

Una volta che il sito d'importanza comunitaria sarà definitivamente inserito nell'elenco lo stato membro designerà tale area quale Zona Speciale di Conservazione (Z.S.C.) in cui verranno applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino degli Habitat naturali che implicano, all'occorrenza, appropriati piani di gestione.

La Regione Puglia ha realizzato il primo elenco dei siti di importanza comunitaria proposti per l'inserimento nella rete Natura 2000 trasmettendo detto elenco al Ministero dell'Ambiente ed all'Unione Europea.

In particolare sono stati individuati, a seguito di una prima definizione (risalente al 1996), i Siti d'Importanza comunitaria e le Zone di Protezione Speciale presenti nella Regione Puglia (D.G.R. 8/10/02 n°1157 di recepimento della revisione tecnica effettuata dall'Ufficio Parchi Riserve Naturali dell'Assessorato Regionale all'Ambiente).

Le Z.P.S. sono quelle zone di protezione già istituite ed individuate dalle Regioni lungo le rotte di migrazione dell'avifauna finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli Habitat interni a tali zone ed ad esse limitrofi sulle quali si deve provvedere al ripristino dei biotopi distrutti e/o alla creazione dei biotopi in particolare attinenti alle specie di cui all'elenco allegato alla direttiva 79/409/CEE – 85/411/CEE – 91/244/CEE.

I S.I.C. sono quei siti che contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di Habitat naturale di cui all'allegato A (D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357) o di una specie di cui all'allegato B, in uno stato di conservazione soddisfacente al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione.

La Legge 6/12/91 n. 394 – Legge Quadro delle aree protette detta i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette al fine di promuovere e garantire, in forma coordinata la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale.

La Delibera del Ministero dell'Ambiente 2/12/1996 – "Classificazione delle aree protette" individua la seguente classificazione:

- Parco Nazionale;
- Riserva naturale statale;
- Parco naturale interregionale;
- Parco naturale regionale;



- Riserva naturale regionale;
- Zona umida di importanza internazionale (ai sensi della convenzione di Ramsar, di cui al D.P.R. n°448 del 13/3/1976)
- Zona di protezione speciale (Z.P.S.) (ai sensi della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici);
- Zona speciale di conservazione (Z.S.C.) (ai sensi della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche);
- Altre aree naturali protette.



Ufficio Parchi Regione Puglia

L'area in esame rientra interamente nella zona I.B.A. 139 (Gravine), strumento essenziale per la protezione degli uccelli selvatici. Gli interventi in Gravina, invece, rientrano nell'area SIC "Area delle Gravine" (IT9130007) mentre il versante più alto dell'area del Rione del Casale è all'interno del Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine.



4) VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON IL REGIME VINCOLISTICO VIGENTE

Con riferimento alla presenza, sull'area interessata dall'intervento, di tipologie di vincolo, si rappresenta che l'area direttamente interessata dall'intervento in progetto:

- **risulta soggetta a vincolo idrogeologico** (R.D.L. 30/12/23 n. 3267 e R.D. 16/05/1926 n. 1126);
- non risulta soggetta a vincolo di uso civico (L. 16/6/1927 n. 1766 – R.D. 26/2/1928 n. 332);
- **risulta soggetta a vincolo faunistico** (L. 11/02/1992 n. 157);
- **risulta soggetta a vincolo paesaggistico** (L. 29/06/1939 n. 1497 oggi D.L.vo 42/2004 e succ. D.L.vo 24/03/2006 n. 157);
- **risulta interessata dall'ex Decreto Galasso, oggi D.L.vo 42/2004;**
- non risulta soggetta a vincolo monumentale (L.s. 01/06/1939 n. 1089 oggi D.L.vo 42/2004 e succ. D.L.vo 24/03/2006 n. 156).

5) RAPPORTI DELL'INTERVENTO CON IL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DELLA REGIONE BASILICATA

Il Piano di Bacino, di cui alla L. 183/89, si configura quale documento di carattere conoscitivo, normativo e tecnico-operativo attraverso il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

Stante le difficoltà da parte delle Autorità di Bacino e delle Regioni di elaborare un Piano di Bacino con la varietà e complessità dei contenuti ivi previsti, la normativa nazionale (L. 493/93 – 180/98 – 267/98 – 279/2000 – 365/2000) ha dato impulso alla pianificazione stralcio ovvero ai cosiddetti Piani Straordinari finalizzati all'individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico "molto elevato" (R4) per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale.

Con delibera n.26 del 5/12/2001, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Basilicata, oggi Sede della Basilicata dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (D.L.gs 152/2006, D.M. 294 del 25/10/2016, DPCM 4 aprile 2018), ha approvato il primo Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico (PAI) dell'AdB della Basilicata. Il PAI è stato aggiornato con cadenza annuale, l'ultima variante risale al 23 gennaio 2019, data in cui il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha adottato con decreto n.63 il "Progetto di variante al Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico – Aree di versante" (territorio ex Autorità di Bacino della Basilicata).

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Regione Basilicata come principale finalità quella di costituirsi come strumento operativo per la pianificazione, la programmazione e la verifica degli interventi attivati.

Si specifica altresì che ai sensi dell'art. 17 comma 4 della L. 183/89 i Piani Stralci di Bacino sono coordinati



con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo. Di conseguenza, le autorità competenti, in particolare, provvedono, entro dodici mesi dall'approvazione del Piano di Bacino, ad adeguare i piani territoriali e i programmi regionali previsti dalla L. 27 dicembre 1977, n° 984; i piani di risanamento delle acque previsti dalla L. 10 maggio 1976, n° 319; i piani di smaltimento di rifiuti di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n° 915; i piani di cui all'articolo 5, L. 29 giugno 1939, n° 1497, e all'articolo 1-bis, D.L. 27 giugno 1985, n° 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n° 431; i piani di disinquinamento di cui all'articolo 7, L. 8 luglio 1986, n° 349; i piani generali di bonifica.


Di conseguenza, le Autorità competenti, con apposita Conferenza Programmatica, da indire ai sensi del comma 3 art. 1-bis della Legge 365/2000, dovranno provvedere ad adeguare gli atti di pianificazione e di programmazione territoriale alle prescrizioni contenute nel Piano che, dal momento dell'adozione dello stesso, diventano immediatamente vigenti in variante agli strumenti di pianificazione territoriale vigenti.

Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive di quelle previste nelle Norme del Piano, contenute nella legislazione statale in materia di beni culturali e ambientali e di aree naturali protette, negli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale ovvero in altri piani di tutela del territorio ivi compresi i Piani Paesistici. Si specifica altresì che le previsioni e le prescrizioni del Piano hanno valore a tempo indeterminato. Esse sono verificate in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate ed al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi ed all'approfondimento degli studi conoscitivi.



P.A.I. – Rischio Alluvioni e Classe di Rischio dell'area di intervento

fonte www.rsdi.regione.basilicata.it



P.A.I. – Rischio Frana, fonte www.rsdiregione.basilicata.it

L'area di intervento, così come si evince dalla cartografia del **Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)** consultata tramite Web-Gis, risulta interessata da aree a pericolosità idraulica o geomorfologica; di conseguenza l'intervento è soggetto alle prescrizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale Sede della Basilicata.

6) RAPPORTO DELL'INTERVENTO CON LE NORME SULLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

In riferimento alle norme nazionali, art. 6 della Legge n. 349/1996, e regionali, Legge Regionale n. 11 del 12 aprile 2001 e ss.mm.ii., **l'intervento non ha caratteristiche tali da essere sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale – art. 13 – né a verifica di assoggettabilità – art. 16** – in quanto le opere previste non rientrano negli elenchi di cui all'allegato A (interventi soggetti a VIA obbligatoria, di competenza della Regione, della Provincia o del Comune), né negli elenchi di cui all'allegato B (interventi soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, di competenza della Regione, della Provincia o del Comune).



7) VERIFICA E COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO

In conclusione, si evidenzia che:

PPTR

- L'intervento rispetta le prescrizioni previste al punto 6.1.1 e in particolare quanto previsto dall'art. 53, in quanto saranno ripristinati i muretti a secco presenti in Gravina solo nei tratti in cattivo stato di conservazione, e dall'art. 54 poiché l'intervento ha come obiettivo principale la tutela della Gravina del Casale e delle sue componenti ambientali e storico-culturali, la promozione della mobilità pedonale e la ristrutturazione edilizia del patrimonio esistente nell'ottica di migliorarne il suo inserimento nel contesto paesaggistico;
- L'intervento rispetta le prescrizioni previste al punto 6.1.2 poiché promuove la bonifica ambientale, la riqualificazione dei paesaggi degradati e la rinaturalizzazione dei paesaggi fluviali del carsismo (art. 43) e la realizzazione di percorsi per la mobilità dolce senza opere di impermeabilizzazione (art. 46);
- L'intervento rispetta le prescrizioni previste al punto 6.2., in particolare quanto asserito dall'art.63 per la realizzazione di interventi atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei sistemi vegetazionali esistenti (comma 4 lettera c2), per la manutenzione e il ripristino dei muretti a secco esistenti limitatamente ai tratti in cattivo stato di conservazione (comma 4 lettera c4) e la realizzazione di percorsi per la mobilità dolce e spazi di sosta senza opere di impermeabilizzazione (comma 4 lettera c5);
- L'intervento rispetta le prescrizioni previste al punto 6.2.2, in particolare dagli indirizzi per le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici (art. 69), privilegiando politiche di manutenzione, valorizzazione e riqualificazione del paesaggio naturale e di rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali. La messa in sicurezza dell'immobile appartenente alla particella 299 foglio 144 rientrerà nell'ottica di recupero e riutilizzare il patrimonio storico esistente;
- L'intervento rispetta le prescrizioni previste al punto 6.3.2 poiché saranno seguite le raccomandazioni contenute negli elaborati 4.4.4 (Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco) e 4.4.6 (Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia dei beni rurali). Ogni intervento sarà portato a termine nell'ottica di garantire e promuovere una corretta fruizione/utilizzazione, unitamente al rispetto del contesto rupestre e della città consolidata.
- L'intervento rispetta le prescrizioni previste al punto 6.3.2 in quanto non prevede opere in contrasto con le NTA del PPTR, infatti non verrà compromessa l'intervisibilità e l'integrità dei paesaggi né si creerà la privatizzazione di punti di vista accessibili al pubblico.

SIC E AREE NATURALI PROTETTE

- L'intervento si inserisce perfettamente nelle azioni previste dal Piano di Gestione dell'area SIC (IT9130007), in particolare:
 - Interventi di pulizia delle gravine (IA9)
 - Realizzazione di percorsi naturalistici/escursionistici/culturali (IA10)
 - Realizzazione di connessioni ecologiche nella viabilità esistente (IA13)
 - Conservazione in situ degli habitat vegetazionali di interesse comunitario (IA15-RE-PMR)



- Contenimento della diffusione di specie alloctone invadenti (IA17)
- Sostegno agli investimenti non produttivi: ripristino dei muretti a secco (IN3)
- L'intervento risulta in linea con quanto stabilito dalla legge istitutiva del Parco regionale "Terra delle Gravine" (L.R. 15/2005) modificata dalla LR 6/2011, la quale promuove la conservazione e il recupero dei biotipi naturali e delle specie di fauna e flora selvatica rara e minacciata (art. 4 comma 2. lettera d); le opere di conservazione e di ripristino ambientale del territorio attraverso pratiche di ingegneria naturalistica (art. 4 comma 2. lettera e); la realizzazione di percorsi escursionistici legati a forme di mobilità lenta e le attività sportive compatibili (art. 4 comma 2. lettera h).

PAI

- L'intervento risulta in linea con le Norme di Attuazione del PAI Basilicata, in particolare con quanto asserito dagli art. 16-20 in materia di aree a rischio idrogeologico molto elevato (R4) e di aree soggette a verifica idrogeologica, che consentono interventi di manutenzione ordinaria.

Inoltre,

- Il progetto sarà soggetto all'iter di autorizzazione paesaggistica (ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004), e in osservanza di quanto disposto all'articolo 91 delle NTA del PPTR;
- L'intervento risulta interessato da aree e parchi protetti ed è perciò soggetto a Valutazione di Incidenza Ambientale da parte della Provincia di Taranto;
- L'area è sottoposta a vincolo idrogeologico e sarà, quindi, necessario ottenere il parere del Corpo Forestale di Taranto, ai sensi del RR n.9 dell'11 marzo 2015;
- L'intervento risulta interessato da aree a pericolosità idraulica o geomorfologica di conseguenza l'intervento è soggetto alle prescrizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico - Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale Sede Basilicata.

L'intervento in oggetto ha come finalità principale quella di riqualificare e connettere ecologicamente l'area del Parco Alfieri e della Gravina con il centro storico, recuperando i caratteri peculiari del paesaggio rupestre e rispettando gli ecosistemi esistenti ad alta valenza ecologica e, per quanto sopra esposto, risulta compatibile con il sistema vincolistico vigente – previa **autorizzazione paesaggistica, a parere dell'Autorità di Bacino, alla Valutazione di Incidenza Ambientale della provincia di Taranto e al parere del Corpo Forestale della provincia di Taranto** – e con le norme sulla valutazione dell'impatto ambientale tale che risulta **escluso dalle procedure di VIA**.